

Piemonte

L.R. 15-4-1985 n. 31

Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 aprile 1985, n. 17.

Art. 18

Dichiarazione di inizio attività.

1. Chiunque intende gestire case e appartamenti per le vacanze secondo le modalità di cui all'articolo 15 presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della [L. 241/1990](#), su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:
 - a) dei requisiti previsti dal [R.D. 773/1931](#);
 - b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del [D.M. 9 aprile 1994](#) del Ministro dell'Interno, qualora richiesti;
 - c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.
3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3 ⁽³⁷⁾.

(37) Articolo così sostituito dall'[art. 3, comma 8, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 23 della stessa legge](#)). Il testo originario era così formulato: «Art. 18. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività. Chi intende gestire case e appartamenti per vacanze, secondo le modalità di cui all'art.

15, deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune in cui svolge l'attività indicando:

- generalità o denominazione del richiedente;
- generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;
- periodi di esercizio dell'attività;
- caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;
- ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti che vengono gestiti.

Il titolare dell'autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanza è inoltre tenuto a comunicare preventivamente al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 27 maggio 1983, n. 217.».